



Repubblica Italiana Regione Siciliana
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
Direzione Bilancio e Tesoro
Gruppo V - Bilancio

Palermo, 7.1.2000

Prot. n. 665/A.2

OGGETTO: Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2000 - Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 5.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORATI REGIONALI

ALLA DIREZIONE FINANZE E CREDITO

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

AI GRUPPI DI LAVORO DELLA
DIREZIONE BILANCIO E TESORO

ALL' AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA
REGIONE SICILIANA

AL BANCO DI SICILIA S.p.A.
- Ufficio C.le di Cassa Regionale
- Servizio Sistemi Informativi
e Telecomunicazioni (S.S.I.T.)

e, p. c.

ALLA CORTE DEI CONTI

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA
REGIONE SICILIANA

LORO SEDI

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 5, pubblicata nella G.U.R.S., parte prima, n. 1 del 7 gennaio 2000, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 fino al 29 febbraio

2000, sulla base del disegno di legge presentato dal Governo all'A.R.S. il 19 ottobre 1999 (d.d.l. n.982) e della successiva nota di variazioni (d.d.l. n. 1013), che si allega alla presente.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, durante la gestione dell'esercizio provvisorio possono essere assunti impegni e disposti pagamenti fino ad un massimo di due dodicesimi dello stanziamento di ciascun capitolo, risultante dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2000 presentato all'Assemblea Regionale Siciliana, come integrato dalla nota di variazioni.

E' consentito superare il suddetto limite, con riguardo a ciascun capitolo, soltanto per le spese fisse e per quelle obbligatorie (comprese le spese d'ordine), nonchè per le spese derivanti da obbligazioni contrattualmente assunte negli esercizi 1999 e precedenti.

Il citato articolo 6 della legge regionale 47/77 non pone invece alcun limite per i pagamenti in conto residui.

L'ASSESSORE
F.to Francesco Piro